



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M. FANNO"**

**DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E
COMUNITARIO**

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

"IL SISTEMA IMPOSITIVO DEI DIVIDENDI"

RELATORE:

CH.MO PROF. BEGHIN MAURO

LAUREANDA: PAULETTO DENISE

MATRICOLA N. 1188390

ANNO ACCADEMICO 2020 – 2021

Il candidato dichiara che il presente lavoro è originale e non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere. Il candidato dichiara altresì che tutti i materiali utilizzati durante la preparazione dell'elaborato sono stati indicati nel testo e nella sezione "Riferimenti bibliografici" e che le eventuali citazioni testuali sono individuabili attraverso l'esplicito richiamo alla pubblicazione originale.

The candidate declares that the present work is original and has not already been submitted, totally or in part, for the purposes of attaining an academic degree in other Italian or foreign universities. The candidate also declares that all the materials used during the preparation of the thesis have been explicitly indicated in the text and in the section "Bibliographical references" and that any textual citations can be identified through an explicit reference to the original publication.

Firma dello studente



INDICE

PREMESSA	1
1. I RAPPORTI TRA SOCIETÀ E SOCI NELL'IMPOSTA SUL REDDITO	3
1.1 IL PROBLEMA DELLA DOPPIA TASSAZIONE.....	5
1.2 SOCIETÀ SOGGETTE AD IRES	6
1.3 SOCIETÀ TRASPARENTI	8
2. LA DISCIPLINA DEI DIVIDENDI	11
2.1 I DIVIDENDI DERIVANTI DA SOCIETÀ DI CAPITALI	13
Paragrafo 2.1.1 PERCEPITI DA PERSONE FISICHE	13
Paragrafo 2.1.2 PERCEPITI DA IMPRENDITORI INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE	15
Paragrafo 2.1.3 PERCEPITI DA SOCIETÀ DI CAPITALI	17
Paragrafo 2.1.4 PERCEPITI DA ENTI NON COMMERCIALI.....	19
2.2 I DIVIDENDI DERIVANTI DA SOCIETÀ RESIDENTI ALL'ESTERO	22
CONCLUSIONI	27
BIBLIOGRAFIA	28

PREMESSA

Il seguente elaborato tratterà il sistema impositivo dei dividendi, con l'obiettivo di evidenziare i criteri e le modalità della loro tassazione.

La definizione di dividendi è disposta dalla Borsa Italiana come l'importo distribuito dalla società agli azionisti a titolo di remunerazione del capitale investito; ma possiamo individuarli come gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti passivi IRES descritti dall'art. 73, comma 1, TUIR¹. A differenza di quanto accade in materia civilistica, in quella tributaria si è cercato di considerare i dividendi in base al loro carattere sostanziale, intesi come tutte le remunerazioni erogate, in denaro o in natura, compresi i titoli aventi caratteristiche simili alle azioni². Secondo il Codice Civile per considerare le remunerazioni dei soci come dividendi, devono sussistere contemporaneamente tre condizioni: che siano realmente conseguiti; risultino a bilancio approvato regolarmente e la loro distribuzione risulti da una delibera assembleare.

A sostituire il precedente sistema impositivo basato sul credito d'imposta è stata l'introduzione dell'imposta sui redditi delle società con d.lgs. 12 Dicembre 2003 n. 344, che ha portato ad una modifica radicale della tassazione dei dividendi. Il primo capitolo dell'elaborato permetterà di dare una visione generale delle caratteristiche dell'imposta sui redditi delle società, distinguendo tra coloro che ne siano soggetti passivi e coloro che ne siano esclusi. Il secondo capitolo si occuperà, invece, di dare una visione chiara ed esaustiva del sistema impositivo dei dividendi; evidenziando dapprima la distinzione tra i dividendi che siano erogati da società di capitali residenti verso persone fisiche che non agiscono nell'esercizio d'impresa, imprenditori individuali o società di persone, società di capitali ed enti non commerciali; in secondo luogo, vengono illustrate le modalità d'imposizione dei dividendi esteri, differenziandoli in dividendi in entrata e dividendi in uscita.

¹ Si veda BIVONA, B., 2007. La disciplina fiscale dei dividendi in uscita. *Fisco Oggi* [online], rivista online dell'Agenzia delle Entrate [online]. Disponibile su: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/disciplina-fiscale-dei-dividendi-uscita>.

² Si veda PADOVANI, F., 2016. Diritto Online: Dividendi [dir. trib.]. *Enciclopedia Treccani* [online]. Disponibile su: https://www.treccani.it/enciclopedia/dividendi-dir-trib_%28Diritto-on-line%29/

1. I RAPPORTI TRA SOCIETÀ E SOCI NELL'IMPOSTA SUL REDDITO

Il socio che detenga delle partecipazioni in una società, dalla quale percepisce dividendi, deve considerare che sarà soggetto alle imposte sui redditi, ma lo sarà anche la società stessa. Indispensabile nell'analisi delle imposte sui redditi è la disciplina sancita dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917); più precisamente le disposizioni riguardanti l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta sul reddito delle società (IRES) sono previste rispettivamente dai Titoli I (artt. 1-71) e II (artt. 72-161).

Il presupposto economico che determina l'applicazione di IRPEF e IRES (artt. 1 e 72 TUIR³) è il possesso di redditi, in denaro o natura, rientranti nelle categorie indicate dall'art. 6 TUIR⁴. La nozione di reddito non è definita espressamente dal TUIR, ma lo possiamo desumere come tutto ciò che la legge tributaria intende come tale; nonché la *ricchezza novella* affluita ad un determinato soggetto in un determinato arco temporale⁵. Inoltre, il reddito non ha connotazione univoca, possiamo distinguerlo in: “*reddito prodotto*” che è principalmente la ricchezza derivante dalla vendita di un bene, lo svolgimento di un'attività produttiva o la combinazione di entrambi; “*reddito entrata*” è la ricchezza che prescinde dalla capacità produttiva di un bene o un servizio, ne sono esempio le plusvalenze derivanti dall'alienazione di un bene; infine, il “*reddito spesa*” è la ricchezza destinata al consumo⁶. Sebbene i presupposti d'imposta siano gli stessi, sia in capo alle persone fisiche che alle società, le loro modalità di tassazione si differenziano notevolmente. La tassazione IRPEF avviene secondo il sistema progressivo a scaglioni⁷, dove l'aliquota applicata per ogni scaglione aumenta all'aumentare dell'ammontare della base imponibile; mentre l'aliquota applicata per l'imposta sui redditi delle società è costante, attualmente fissata al 24%⁸, indipendentemente dall'ammontare della base imponibile d'imposta.

Si rammenta che non tutti i soci possono essere sottoposti allo stesso trattamento impositivo, a causa delle loro molteplici caratteristiche intrinseche. Infatti, possiamo trovare soci che siano persone fisiche che agiscono, o meno, nell'esercizio d'impresa, società, nonché enti commerciali e non; distinguendoli sempre in base al Paese di residenza. Inoltre, come vedremo

³ Acronimo di Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917)

⁴ Le categorie di reddito individuate dall'art. 6, comma 1, TUIR sono: redditi fondiari; redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi di impresa; redditi diversi.

⁵ TUNDO F. in BEGHIN, M. e TUNDO, F., 2020 “*Manuale di Diritto Tributario*”. Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 344-347

⁶ TUNDO F. in BEGHIN, M. e TUNDO, F., 2020 “*Manuale di Diritto Tributario*”. Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 344-347

⁷ Si veda Art 11, comma 1, TUIR

⁸ Art. 1, comma 61, Legge 28/12/2015, n. 208. La legge ha ridotto l'aliquota al 24%, prevista precedentemente al 27,5%; con applicazione dal periodo d'imposta successivo al 31/12/2016.

in seguito, è opportuno evidenziare una sostanziale differenza tra società di persone e società di capitali; in queste ultime, essendo dotate di autonomia patrimoniale perfetta, i soci rispondono nei limiti della loro partecipazione nella società; mentre nelle società di persone i soci rispondono alle obbligazioni societarie illimitatamente con i loro beni presenti e futuri⁹. Considerando che nelle società di capitali i dividendi si intendono percepiti dai soci solamente in seguito a delibera assembleare, mentre nelle società di persone la delibera non ha alcuna valenza, perché il dividendo si intende percepito al momento dell'approvazione del rendiconto in base alla quota di partecipazione del socio; possiamo riflettere sulle motivazioni sottostanti le diverse modalità di tassazione. Come vedremo, le società di persone non sono passive d'imposta sui redditi perché la presunzione di distribuzione al momento dell'approvazione del rendiconto permette di prescindere il pagamento dell'imposta dalla volontà dei soci; cosa che potrebbe invece accadere nelle società di capitali, vista la possibilità dei soci di decidere le tempistiche nelle delibere dei dividendi. Per questo motivo i dividendi a soci di soggetti passivi dell'IRES saranno tassati come reddito della società distributrice ma anche come reddito proprio dei soci. L'ordinamento, attraverso regimi di esclusione e sostitutivi, si è occupato di introdurre misure che permettessero un livello di tassazione complessivo equilibrato tra le diverse categorie di soci. Senza distinzioni tra le diverse categorie di soci, nonché misure per contenere il fenomeno della cd. *doppia imposizione*, questi sarebbero soggetti ad una tassazione complessiva più o meno intensa a seconda delle loro caratteristiche penalizzando particolarmente i gruppi di società¹⁰: si pensi al caso in cui il socio in una società di capitali (1) sia un'altra società di capitali (2), con a capo una persona fisica che non agisca in qualità d'imprenditore: se non vi fossero normative a trattare tali situazioni in maniera differenziata al fine di garantire l'uguaglianza sostanziale¹¹, vi sarebbe una tassazione della ricchezza al 24% in capo alla società di capitali che delibera dividendi in favore della società di capitali (2), che sarebbe anch'essa soggetta ad imposta del 24% e successivamente in capo alla persona fisica tassata con IRPEF in base agli scaglioni di riferimento. Ciò determinerebbe una tassazione complessiva superiore rispetto ad un socio della società di capitali (1) che venga tassato direttamente in base agli scaglioni IRPEF, evidenziando chiari problemi di ineguaglianza tra i due soci.

⁹ CIAN, M., a cura di., 2019. Manuale di Diritto Commerciale. Torino: G. Giappichelli Editore. pp. 332-338.

¹⁰ LA ROSA, S., 2016. "Principi di Diritto Tributario". Torino: G. Giappichelli Editore. pp. 56-57

¹¹ Art. 3, comma 2, Cost.

1.1 IL PROBLEMA DELLA DOPPIA TASSAZIONE

La doppia tassazione potrebbe presentare criticità costituzionali sia in considerazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), qualora vi siano due soci con la stessa capacità contributiva che ricevano trattamenti differenti, secondo quanto discusso nel paragrafo precedente; sia del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), qualora la ricchezza su cui si basa il tributo non sia effettiva¹².

Possiamo distinguere la doppia imposizione in giuridica ed economica; nel primo caso s'intende la tassazione che avviene due volte in capo allo stesso soggetto sullo stesso reddito; lo è ad esempio la tassazione sul reddito della persona fisica, avvenuta in primo luogo nel paese di residenza e successivamente nel paese estero in cui è stato prodotto il reddito. In ambito societario, assume importanza la doppia imposizione economica, nonché la tassazione dello stesso reddito in capo a due soggetti diversi; nel caso dei dividendi avviene dapprima in capo ai soggetti IRES, in qualità di redditi d'impresa¹³; successivamente in capo ai soci, in qualità di redditi di capitale se siano persone fisiche o soggetti trasparenti, o redditi d'impresa per le società non trasparenti.

Nel corso degli anni, numerosi interventi del legislatore e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate hanno permesso di far chiarezza sull'argomento e ovviare, o attenuare, il problema della doppia imposizione, attraverso regimi di esclusione o applicando imposte sostitutive per particolari categorie di soggetti.

Alla luce dei suddetti chiarimenti, si deve tener presente che il problema della doppia tassazione economica non sussiste nel caso in cui i dividendi siano deliberati da, e a, *società* cosiddette *trasparenti*¹⁴; ma solamente qualora siano deliberati da società soggette ad IRES. Le particolarità di ogni singola categoria di soci saranno trattate nel capitolo 2.

¹² La ricchezza sulla quale si basa il tributo deve essere liquida o si deve riuscire a convertire facilmente in denaro. Per ulteriori chiarimenti si veda BEGHIN M. in BEGHIN, M. e TUNDO, F., 2020 "Manuale di Diritto Tributario". Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 24-26

¹³ Art. 81, TUIR

¹⁴ Si veda cap. 1.3 dell'elaborato

1.2 SOCIETÀ SOGGETTE AD IRES

Le società soggette ad IRES, o *società non trasparenti*, tassano i dividendi con aliquota costante del 24% e sono elencati dall'art. 73, comma 1, TUIR, che definisce “*Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:*

- a) *Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;*
- b) *Gli enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti del territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;*
- c) *Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;*
- d) *Le società e gli enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato”.*

Le società e gli enti elencati alle lettere a), b), c) dell'articolo sopracitato sono residenti in Italia, ed in quanto tali, sono da considerarsi in via generale soggetti ad IRES entrambi i redditi prodotti all'interno del territorio dello Stato e all'estero. Il principio di tassazione globale o “*Worldwide taxation principle*”¹⁵ è adottato dalla maggior parte dei Paesi OCSE e si desume dall'art. 81 TUIR.

Diverso invece è il trattamento delle società ed enti che non siano residenti, la cui tassazione è soggetta al principio di territorialità, perciò limitata ai redditi prodotti nel territorio dello Stato; determinati applicando il criterio della stabile organizzazione così definito dall'art 162 TUIR “*[...] sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato*”.

Ai fini della corretta applicazione dell'IRES è necessario definire quali società siano considerate residenti ai fini fiscali. La delimitazione deriva ancora una volta dall'art. 73, comma 3, TUIR secondo il quale siano residenti le società che abbiano sede legale, sede dell'amministrazione oppure raggiungano l'oggetto principale nel territorio dello Stato, per la

¹⁵ Art. 3, comma 1, TUIR

maggior parte del periodo d'imposta (almeno 183 giorni l'anno). La sede legale si può desumere dall'atto costitutivo o dallo Statuto della persona giuridica; la sede dell'amministrazione "...è quella da cui provengono gli impulsi volitivi inerenti all'attività di gestione dell'ente"¹⁶; per oggetto principale si intende "...l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto" (art. 73, comma 4, TUIR)¹⁷. L'applicazione di questi criteri non avviene in maniera univoca, si possono infatti individuare due diverse inclinazioni: l'indirizzo secondo cui questi siano applicabili in maniera alternativa è il più condiviso; mentre il secondo orientamento considera tali criteri come applicabili in maniera gerarchica: considerando dapprima il criterio formale della sede legale, passando poi ai criteri sostanziali della sede dell'amministrazione e dell'oggetto principale¹⁸. Ulteriori problemi nell'applicazione della disciplina sulla residenza possono occorrere in ambito internazionale, dove le convenzioni internazionali sono ratificate per contrastare ad eventuali fenomeni di "assenza di residenza" o "doppia residenza"¹⁹.

Ai fini della semplificazione dell'ordinamento tributario, è prevista una presunzione legale relativa di residenza nel territorio dello Stato per l'amministrazione di società estere che detengono partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c.; se esse siano controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato oppure il consiglio di amministrazione, o equivalente, sia composto prevalentemente da consiglieri residenti nel territorio dello Stato (art. 5-bis TUIR).

¹⁶ Cass. Civ., Sez. V, sent. 23 Ottobre 2013, n. 24007

¹⁷ Per maggiori chiarimenti sull'oggetto principale si veda art. 75, comma 5 e ss., TUIR

¹⁸ TUNDO F. in BEGHIN, M. e TUNDO, F., 2020 "*Manuale di Diritto Tributario*". Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 335-339

¹⁹ TUNDO F. in BEGHIN, M. e TUNDO, F., 2020 "*Manuale di Diritto Tributario*". Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 335-339

1.3 SOCIETÀ TRASPARENTI

La questione della doppia imposizione fin qui sollevata, viene meno per i soggetti diversi dall'art. 73, comma 1, TUIR, per i quali vige in regime di trasparenza. Nei soggetti per i quali è previsto l'applicazione di tale regime, la tassazione non avviene in capo alla società, bensì direttamente in capo ai soci. La società non è, quindi, soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società, non si possono perciò creare problemi di doppia tassazione, perché prevista solamente in capo ai singoli soci.

Nella fattispecie, i redditi prodotti da società di persone (s.s.; s.n.c.; s.a.s.) residenti nel territorio dello Stato, secondo l'art. 5 TUIR “[...] *sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili*”. Le società di persone non sono le uniche per le quali è previsto il regime di trasparenza; altri soggetti sono elencati dallo stesso articolo, ne sono esempio le associazioni senza personalità giuridica che siano costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni che sono equiparate alle società semplici.

Si deve tener presente che, in capo ai singoli soci persone fisiche o giuridiche, a prescindere dall'adozione del regime di trasparenza, vige una presunzione legale assoluta di distribuzione degli utili²⁰ secondo la quale, indipendentemente dalla delibera assembleare, si considerano distribuiti prioritariamente gli utili e le riserve di utili. Solamente qualora non esistano utili o riserve ad essi riferibili, la restituzione di capitale sarà considerata come tale, perciò non soggetta all'imposizione sui dividendi. Focalizzando l'attenzione sui redditi generati dalle società di persone, l'art. 5, comma 1, TUIR, stabilisce che siano imputati ai singoli soci proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione effettiva o dalla delibera assembleare. Ciò significa che ai fini dell'imposizione rileva solamente la quota di partecipazione al capitale sociale, che si desume dal valore dei conferimenti relativi ai singoli soci, dall'atto pubblico o scrittura privata autenticata; se non determinati, si presumono in parti uguali²¹. L'imputazione degli utili proporzionalmente alla quota di partecipazione è una presunzione legale che discende dalla natura delle società di persone, caratterizzate da un basso livello di formalismo, che crea difficoltà nell'individuazione dell'effettivo ammontare di utili distribuiti ai singoli soci²². Tale imputazione è stata, per di più, oggetto di un intervento della Corte Costituzionale, in seguito a ricorso da parte della

²⁰ Art. 47, comma 1, TUIR

²¹ Art. 5, comma 2, TUIR

²² TUNDO F. in BEGHIN, M. e TUNDO, F., 2020 “*Manuale di Diritto Tributario*”. Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 347-349

Commissione tributaria provinciale di Genova: la sentenza della Corte Costituzionale, 21 Luglio 2020 n. 201 ha pronunciato sulla questione di legittimità dell'art. 5, comma 1, TUIR in considerazione degli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.; dichiarandolo legittimo, in quanto non vi siano problemi relativi alla disponibilità della capacità contributiva dei soci nelle società trasparenti, perché essi possono disporre del reddito societario fin dal momento dell'approvazione del bilancio²³.

È utile rammentare, che gli utili erogati da soggetti in regime di trasparenza attivano categorie di redditi differenti, nonché modalità di determinazione differenti: qualora siano ricevuti da società commerciali assumono la forma di redditi d'impresa, qualora invece siano percepiti da società semplici o persone fisiche sono classificati in base alle singole categorie reddituali²⁴.

Inoltre, è previsto un regime di trasparenza facoltativo, in deroga a quanto di norma disposto per i soggetti all'art 73, comma 1, lett. a), TUIR; il quale può essere adottato se sussistono i requisiti disposti dall'art. 115 TUIR, tra i quali: la partecipazione esclusiva al capitale sociale da parte dei soggetti all'art. 73, comma 1, lett. a), TUIR; la partecipazione agli utili in misura compresa tra il 10% e il 50%; nonché l'adozione del regime da parte di tutte le società partecipanti. L'esercizio di tale opzione viene comunicata tramite dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta in cui si intende esercitarla, essa è irrevocabile per tre esercizi e si rinnova alla scadenza se non espressamente revocata²⁵. La società può decidere di adottare il regime anche se vi siano soci non residenti, qualora rispettino le condizioni delineate e non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti. Un'ulteriore disposizione è prevista per le S.r.l.²⁶ all'art. 116 TUIR, la cui compagine societaria deve essere costituita meramente da persone fisiche, per un massimo di 10 persone, 20 se cooperativa.

Con l'adozione del regime di trasparenza previsto agli artt. 115 e 116 TUIR, il reddito della società è imputato alle singole partecipanti in proporzione alle quote di partecipazione, indipendentemente dall'effettiva percezione. Alle singole partecipanti sono imputate anche le perdite per una misura massima pari a ciascun patrimonio netto contabile, ciò significa che se

²³ MARTELLA M., 2020 in *"Rivista Telematica di Diritto Tributario"*, commento a Corte Costituzionale, sentenza 21 Luglio 2020, n. 201. Pisa, Pacini Editore, fascicolo n. 2/2020

²⁴ TUNDO F. in BEGHIN, M. e TUNDO, F., 2020 *"Manuale di Diritto Tributario"*. Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 347-349

²⁵ TUNDO F. in BEGHIN, M. e TUNDO, F., 2020 *"Manuale di Diritto Tributario"*. Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 438-439

²⁶ Acronimo di Società a Responsabilità Limitata

la perdita imputabile al socio è di € 50.000 ma la sua partecipazione al patrimonio è di € 30.000, la perdita effettivamente imputata al socio sarà di € 30.000.²⁷

²⁷ TUNDO F. in BEGHIN, M. e TUNDO, F., 2020 “*Manuale di Diritto Tributario*”. Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 438-439

2. LA DISCIPLINA DEI DIVIDENDI

Per poter comprendere al meglio il sistema impositivo dei dividendi nel territorio dello Stato, si devono analizzare le caratteristiche delle categorie di reddito attivate dagli stessi. In via generale, ai fini delle imposte dirette i dividendi sono disciplinati tra i redditi di capitale dall'art. 44, comma 1, lett. e), TUIR²⁸; ma dal combinato disposto degli artt. 6, comma 3; 55 e 81, TUIR si evince che i redditi complessivi prodotti da società ed enti commerciali residenti, rientrano nei redditi d'impresa indipendentemente dalla fonte da cui provengano, in quanto siano dotati di forza di attrazione.

I redditi di capitale differiscono nella disciplina rispetto a quelli d'impresa; in particolare, nel loro calcolo non prevedono alcuna deduzione delle spese inerenti alla gestione delle partecipazioni²⁹, secondo il cosiddetto *principio di tassazione al lordo*. Un altro importante criterio da valutare nel calcolo dei redditi di capitale è l'utilizzo del criterio di cassa, secondo il quale rileva il momento d'incasso da parte del socio e non di delibera dei dividendi³⁰. Al contrario, i criteri applicati nel calcolo dei redditi d'impresa sono: il principio di competenza, nel quale rileva il momento di maturazione degli stessi e non il momento di incasso effettivo; nonché il principio di tassazione al netto dei costi di gestione. L'art. 83 TUIR stabilisce che il reddito complessivo per coloro che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)³¹ sia determinato dall'utile o la perdita, si dice quindi vi sia una derivazione rafforzata³²; qualora invece siano delle microimprese³³ seguiranno i principi di determinazione stabiliti dagli artt. 83 e ss. TUIR apportando delle variazioni all'utile (o alla perdita) in aumento o in diminuzione. Le variazioni in aumento, al contrario di quelle in diminuzione, sono applicate qualora i componenti di reddito a bilancio determinino minor reddito rispetto all'ammontare dettato dai principi delle norme tributarie.

I dividendi, dal punto di vista tributario, sono trattati diversamente a seconda del soggetto che li eroga, ad esempio società di capitali residenti e non residenti; ma si differenziano ulteriormente in base alle caratteristiche del soggetto percipiente. Queste differenziazioni implicano modalità di tassazione diverse dei soggetti percipienti, al fine di garantire

²⁸ TUNDO F. in BEGHIN, M. e TUNDO, F., 2020 “*Manuale di Diritto Tributario*”. Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 408

²⁹ Art. 45, comma 1, TUIR

³⁰ Chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate, 27 Giugno 2014, n. 19/E

³¹ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

³² Introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 13-bis, comma 2, d.l. 30 Dicembre 2016, n. 244; convertito in l. 27 Febbraio 2017, n. 19. L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 28 Febbraio 2011, n. 7/E ha chiarito i concetti di classificazione, qualificazione e imputazione temporale.

³³ Società descritte dall'art. 2435-ter c.c.

l'uguaglianza sostanziale sopra menzionata. In particolare, troveremo regimi di tassazione: *sostitutivi* quando l'imposta pagata non è quella prevista originariamente, ne sono esempio i dividendi deliberati da una S.p.A. in capo ad una persona fisica estranea all'esercizio d'impresa per utili maturati nel 2020, dove l'imposta dovrebbe essere calcolata in base agli scaglioni IRPEF, invece è applicata un'imposta sostitutiva del 26%; *parziale* se l'ammontare del dividendo non è considerato interamente assoggettato ad imposta, come nel caso di distribuzione di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, maturati nel 2017 e deliberati nel 2019, i quali concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini della determinazione dell'imposta per un ammontare di 58,14%; infine *integrale* se l'imposta pagata per l'incasso dei dividendi è determinata in base agli scaglioni IRPEF.

2.1 I DIVIDENDI DERIVANTI DA SOCIETÀ DI CAPITALI

Ribadiamo ancora una volta, che i dividendi corrisposti ai soci di società di capitali residenti nel territorio dello Stato sono tassati in primo luogo con IRES, in quanto parte dell'utile di bilancio che formerà a sua volta il reddito d'impresa seguendo i criteri esplicitati nel paragrafo precedente; successivamente in capo ai singoli soci in qualità di dividendo. Il meccanismo ha sollevato problematiche relative alla doppia imposizione economica, ovviata o parzialmente risolta, con l'adozione di regimi di tassazione distinti in base alle caratteristiche dei singoli soci percettori. Nel seguente capitolo saranno evidenziate le caratteristiche relative alla tassazione di dividendi percepiti da persone fisiche, imprenditori individuali e società di persone, società di capitali ed enti commerciali soggetti ad IRES, nonché enti non commerciali; le discipline sono definite rispettivamente dagli artt. 47, 59, 89, 44 TUIR.

Paragrafo 2.1.1 PERCEPITI DA PERSONE FISICHE

L'imposizione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime d'impresa ha subito una recente modifica introdotta con la Legge di Bilancio 2018³⁴, per questo analizzeremo la situazione antecedente e successiva all'entrata in vigore della stessa.

Per i dividendi distribuiti fino al 31 Dicembre 2017 il loro regime di tassazione si distingueva in base al possesso di partecipazioni qualificate o non qualificate, così definite dall'art. 67, comma 1, lett. c), TUIR: sono qualificate le partecipazioni in mercati regolamentati che consentano l'esercizio del diritto di voto in assemblea ordinaria superiore al 2% e determinino una partecipazione al capitale sociale o al patrimonio superiore al 5%; oppure le partecipazioni in società prive di titoli quotati che permettano di esercitare diritto di voto nell'assemblea ordinaria superiore al 20% e costituiscano partecipazione al capitale sociale o al patrimonio superiore al 25%; tutte le partecipazioni che non eccedano tali limiti sono considerate non qualificate.

I dividendi relativi a partecipazioni non qualificate sono tassati con un'imposta sostitutiva del 26%³⁵ riscossa con ritenuta a titolo d'imposta, ciò significa che i redditi prodotti da tali partecipazioni non andranno ad aumentare il reddito complessivo e non saranno presenti nella dichiarazione dei redditi del contribuente, in quanto hanno esaurito il carico tributario da

³⁴ Legge 27 Dicembre 2017, n. 205

³⁵ Modificato da 20% a 26% con Decreto Legge, 24 Aprile 2014, n. 66 convertito con modifiche dalla Legge, 23 Giugno 2014, n. 89

quest'ultimo dovuto. La ritenuta sarà operata alla fonte dalla società di capitali, che erogherà il dividendo al socio al netto della stessa.

Nelle partecipazioni qualificate, i dividendi derivanti seguono uno schema diverso, con l'obiettivo di realizzare una tassazione complessiva – di socio e società – pari all'aliquota marginale IRPEF³⁶. A questo fine la loro imposizione si applica ad una base imponibile che varia al mutare dell'aliquota IRES, in particolare per i dividendi distribuiti ai soci che abbiano detenuto partecipazioni qualificate:

- fino al 31 Dicembre 2007, la quota di rilevanza del dividendo è pari al 40% a fronte di un'aliquota IRES del 33%³⁷;
- dal 1° Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2016, la quota di rilevanza è pari al 49,72% con aliquota IRES del 27,50%³⁸;
- dal 1° Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017, la quota di rilevanza è pari al 58,14%³⁹ con aliquota IRES del 24%⁴⁰.

Per una migliore comprensione, si pensi all'esempio di un dividendo incassato nel 2012 e maturato nel 2010 per un importo pari a € 80.000, su questo sarà pagata imposta IRES in capo alla società di € 22.000 e sarà imponibile in capo al socio per € 39.776 sul quale pagherà imposta IRPEF di € 11.434,88 (€ 3.450 + € 3.510 + € 4.474,88). Possiamo quindi notare, che a differenza delle partecipazioni non qualificate, queste vadano a formare il reddito complessivo del contribuente in quanto non sia stata eseguita alcuna ritenuta a titolo d'imposta.

Con l'introduzione della Legge di Bilancio 2018, viene meno la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, perché dal 1° Gennaio 2018 i dividendi distribuiti a persone fisiche non in regime d'impresa, sono assoggettati tutti alla medesima ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26%. Si debba notare però, che al fine di uniformare le nuove disposizioni alle precedenti è stato previsto un regime transitorio in vigore fino al 2022⁴¹, il quale definisce una duplice modalità di tassazione dei dividendi a persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate: per gli utili che si siano prodotti fino al 31 Dicembre 2017 e che siano distribuiti

³⁶ Art. 1, comma 38, L. 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)

³⁷ Art. 1, D.lgs 12 Dicembre 2003, n. 344 ha introdotto l'IRES in accordo all'art. 4, L. 7 Aprile 2003, n. 80

³⁸ Art. 1, comma 33, lett. e), L. 24 Dicembre 2007, n. 244 ha ridotto l'aliquota al 27,5% prevista precedentemente al 33 %

³⁹ Art. 1, comma 1, D.M. 26 Maggio 2017

⁴⁰ Art. 1, comma 61, L. 28 Dicembre 2015, n. 208. La legge ha ridotto l'aliquota al 24%, prevista precedentemente al 27,5%; con applicazione dal periodo d'imposta successivo al 31/12/2016.

⁴¹ Art. 1, comma 1006, L. 27 Dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018); e Agenzia delle Entrate, Risoluzione 6 Giugno 2019, n.56/E

entro il 31 Dicembre 2022 le disposizioni da applicare sono quelle antecedenti alla Legge di cui sopra; mentre per gli utili maturati dal 1° Gennaio 2018 sarà applicata l'anzidetta imposta sostitutiva del 26%.

Paragrafo 2.1.2 PERCEPITI DA IMPRENDITORI INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE

Nel caso in cui vi siano soci che detengono partecipazioni in società di capitali e il loro esercizio non sia in qualità di persone fisiche ma nell'esercizio d'impresa, i dividendi che saranno loro corrisposti non subiranno un'imposizione integrale; in accordo con il principio di uguaglianza, sono previsti dei regimi che permettono di attenuare l'imposizione totale del dividendo, imputandolo solo per una parte alla formazione del reddito d'impresa. Quindi, il dividendo non sarà soggetto in tutto il suo ammontare all'imposizione prevista, ma lo sarà solo per una sua percentuale, che varia in base alla tipologia di socio.

I dividendi di imprenditori individuali e società di persone derivanti dalla partecipazione al capitale sociale in soggetti passivi dell'IRES, concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'attuale misura del 58,14%, prevista dalla lettura congiunta degli artt. 47 e 59, comma 1, TUIR, senza distinzioni tra partecipazioni qualificate e non qualificate. Ciò significa che nella percezione di un dividendo di € 100.000, la quota di rilevanza sarà pari a € 58.140,00 sulla quale sarà determinata l'imposta dovuta in base agli scaglioni IRPEF. Si consideri che, così come previsto per il regime di tassazione delle partecipazioni qualificate in capo alle persone fisiche fino al 2018, la percentuale di rilevanza del dividendo ha subito modifiche nel tempo in ragione dell'aliquota IRES di riferimento.

Alla luce di quanto discusso al Capitolo 1.3, possiamo affermare che le società di persone siano società trasparenti, ed in quanto tali, i redditi che producono sono tassati direttamente in capo ai soci. Potrebbe, perciò, sembrare che gli artt. 47 e 49, comma 1, TUIR creino confusione con il regime di trasparenza; ed il lettore potrebbe chiedersi per quale motivo i dividendi erogati in favore di società trasparenti anziché essere imputati alle società di persone non siano previsti direttamente in capo ai soci. Si noti, quindi, che ad essere soggetti al regime di trasparenza sono gli utili prodotti dalle società trasparenti di per sé, e non quelli derivanti da altre società; per questo motivo gli utili erogati da società non trasparenti in favore di società trasparenti andranno a concorrere alla formazione dell'utile di quest'ultime, nella percentuale sopracitata; e solo successivamente saranno tassati in capo ai loro soci. Di fatto, la società trasparente che riceve dividendi ha una mera funzione intermediaria e non sarà in alcun caso soggetta ad imposta sui redditi, se non direttamente in capo ai soci.

Considerando il regime previsto per le società semplici, una questione degna di nota è stata risolta con l'introduzione dell'art. 32-quater del D.L. n. 124/2019. Successivamente alle modifiche apportate al regime dei dividendi in favore delle persone fisiche con la Legge di Bilancio 2018, sono emerse complicazioni legate alla tassazione dei dividendi erogati in favore delle società semplici, determinando la partecipazione integrale degli stessi nella formazione del reddito delle società. Per riportare adeguatamente le complicità sorte, è opportuno evidenziare che fino al momento dell'introduzione della Legge di Bilancio 2018, i dividendi percepiti dalle società semplici venivano trattati come quelli percepiti da persone fisiche detentrici di partecipazioni qualificate, in quanto non soggette a ritenuta d'imposta secondo l'art. 27 D.P.R. 600/1973; perciò concorrevano alla formazione del reddito nelle percentuali del 40%, 49,72%, 58,14% in base alle modifiche delle aliquote IRES intervenute negli anni, come elencato in precedenza. Il chiarimento nelle modalità di tassazione derivava dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 16 Giugno 2004, punto 3.1; che ricordiamo avere funzione di interpretazione delle leggi emanate dal legislatore, al fine di coordinarne l'applicazione negli uffici periferici⁴². Con l'introduzione della Legge di Bilancio 2018, non vi è stata alcuna indicazione circa il trattamento da adottare per i dividendi in questione; hanno perciò iniziato a concorrere alla formazione della base imponibile dei soci nella misura del 100%, ad eccezione dei dividendi soggetti al regime transitorio⁴³, denotando chiari problemi di doppia tassazione. In particolare, come evidenziava l'Assonime⁴⁴, senza chiare indicazioni circa il loro trattamento, finivano per concorrere interamente nella formazione del reddito complessivo dei soci della società semplice in base alla corrispondente quota di partecipazione nella società; raggiungendo un livello di tassazione complessiva che non garantiva l'uguaglianza rispetto alle altre categorie di soci. La questione è stata risolta con il D.L. 26 Ottobre 2019, n. 124, art. 32-quater il quale dispone che *“i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale [...]”*; possiamo perciò affermare che il Decreto di cui sopra ha introdotto un principio di tassazione di carattere sostanziale e una nuova tipologia di trasparenza per le società semplici⁴⁵; conseguentemente i dividendi sono tassati in

⁴² TUNDO F. in BEGHIN, M. e TUNDO, F., 2020 *“Manuale di Diritto Tributario”*. Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 65-67

⁴³ Si veda GNUDI M., 17 Aprile 2020. L'Analisi di Assonime – “Dividendi erogati alle società semplici: incertezze nell'ipotesi di società estere”. *IPSOA Quotidiano* [online], Wolters Kluwer.

⁴⁴ Associazione fra le Società per Azioni, costituita a Roma il 22 Novembre 1910 da 53 rappresentanti di 181 società anonime. Per maggiori informazioni: <http://www.assonime.it/assonime/storia/Pagine/La-nostra-storia.aspx>

⁴⁵ REDAZIONE IPSOA, a cura di., 20 Marzo 2020. Da Assonime – “Dividendi distribuiti a società semplici: tutte le novità in chiaro”. *IPSOA Quotidiano* [online], Wolters Kluwer

base alle caratteristiche soggettive dei soci, come se li avessero percepiti direttamente, eliminando i problemi di disparità per i soci di società semplici.

Ulteriori dubbi in riferimento alla disciplina appena evidenziata, sono sorti in merito a chi debba applicare l'imposta sostitutiva in caso di dividendi in favore di persone fisiche soggette a ritenuta d'imposta del 26%, la quale è attualmente applicata con obbligo di rivalsa da società ed enti commerciali soggetti ad IRES. L'applicazione della ritenuta da parte di soggetti passivi IRES piuttosto che dalle società semplici è da ricondursi alla natura intrinseca della forma giuridica societaria di queste ultime, il cui basso livello di formalismo ha portato a presumere che i dividendi siano percepiti indipendentemente dalla delibera assembleare, come evidenziato al Capitolo 1.3. Vigge in ogni caso l'obbligo in capo alle s.s. di trasmettere le informazioni necessarie per la corretta applicazione della stessa, in base alle caratteristiche soggettive dei soci.

Anche in elementi di transnazionalità sono sorte incertezze, come nel caso di dividendi corrisposti da società estere in favore di società semplici; dove è dapprima intervenuto l'Assonime con la Circolare n. 3 del 2020 indicando due possibili soluzioni per ovviare al problema, e successivamente sono state risolte con il Decreto Liquidità⁴⁶. L'art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto ha modificato l'art. 32-quater del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 includendo tra i dividendi a cui deve essere applicato il regime di trasparenza, qualora vi sia delibera in favore di società semplici, non solo le società e gli enti residenti, ma anche gli enti non residenti, imponendo lo stesso trattamento per partecipazioni nel territorio dello Stato ed estere. Si rammenti che la società semplice è tenuta a fornire alla società estera, come per quelle residenti, le informazioni relative ai propri soci al fine della corretta applicazione dei regimi previsti.

In ambito transnazionale si rende utile evidenziare che, nella distribuzione di dividendi da s.s. in favore di soggetti non residenti, è stata confermata dal Decreto Liquidità l'impostazione secondo la quale è applicata la ritenuta a titolo d'imposta individuata dall'art. 27, D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600; fatte salve eventuali direttive madre-figlia di cui parleremo in seguito.

Paragrafo 2.1.3 PERCEPITI DA SOCIETÀ DI CAPITALI

La disciplina riguardante i dividendi percepiti da società di capitali per partecipazioni in soggetti passivi dell'IRES è meno articolata rispetto a quelle analizzate fino a questo momento. Tali dividendi seguono le disposizioni dettate dall'art. 89, comma 2, TUIR, il quale stabilisce

⁴⁶ D.L. 8 Aprile 2020, n. 23

che “*Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. [...]*”; possiamo perciò affermare che a concorrere alla tassazione è solamente l’importo pari al 5% dei dividendi erogati. Per meglio comprendere il regime di esclusione consideriamo l’esempio in cui i dividendi percepiti da una società di capitali erogati da un soggetto passivo dell’IRES siano pari ad € 65.000, questi concorreranno alla formazione del reddito complessivo della società per il solo ammontare di € 3.250, sui quali sarà applicata l’aliquota IRES del 24%; l’imposta pagata su di essi sarà di € 780 pari a 1,2% del dividendo ricevuto.

La percentuale di concorrenza del 5% non è casuale, ma rappresenta forfettariamente la quota dei costi dovuti per la gestione della partecipazione, altrimenti indeducibili nel caso di esenzione totale⁴⁷. La natura forfettaria della quota di partecipazione potrebbe dare origine a problemi di incostituzionalità in considerazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva, infatti, potrebbe accadere che la società abbia sostenuto maggiori costi per la gestione della partecipazione rispetto all’ammontare forfettario, determinando un reddito d’impresa maggiore e di conseguenza anche una tassazione maggiore rispetto a quella realmente dovuta. Contrariamente, il regime forfettario potrebbe determinare un’agevolazione in favore di coloro che abbiano sostenuto costi in misura minore rispetto a quella prevista forfettariamente. I problemi legati alla forfettizzazione sono da ritenersi superati vista l’esigenza di semplificazione dell’ordinamento tributario.

Si debba inoltre considerare che tale regime non è riferito meramente ai dividendi, bensì agli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, comprendendo anche titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni; non solo, il regime è applicato anche alle plusvalenze attraverso la *Participation Exemption (PEX)*⁴⁸, seppur con criteri differenti⁴⁹. Più precisamente, per quest’ultime l’applicazione del sistema è subordinata al rispetto delle condizioni delineate dall’art. 87 TUIR, tra le quali la classificazione delle plusvalenze realizzate tra le

⁴⁷ TUNDO F. in BEGHIN, M. e TUNDO, F., 2020 “*Manuale di Diritto Tributario*”. Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 408-409

⁴⁸ Regime di esenzione delle plusvalenze introdotto con D.lgs. 12 Dicembre 2003, n. 344

⁴⁹ TUNDO F. in BEGHIN, M. e TUNDO, F., 2020 “*Manuale di Diritto Tributario*”. Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 408-409

immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso e la non residenza nei Paesi a fiscalità privilegiata della società partecipata.

Paragrafo 2.1.4 PERCEPITI DA ENTI NON COMMERCIALI

Gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato sono descritti dall'art. 73, comma 1, lett. c) come gli enti pubblici e privati diversi dalle società, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. A sua volta, possiamo definire i *trust* come i rapporti giuridici istituiti da una persona, vivi o *mortis causa*, qualora i beni siano sotto il controllo del trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico⁵⁰.

I dividendi in oggetto hanno subito recenti modifiche nella loro imposizione, tali da suggerire l'analisi della disciplina susseguitasi nel corso degli anni. Possiamo individuare tre differenti applicazioni in ragione del periodo storico di riferimento, distinguendo il regime applicato per gli utili dell'ente non commerciale formati con utili prodotti fino al 31 Dicembre 2016, fino al 31 Dicembre 2020 e dal 1° Gennaio 2021.

La normativa di riferimento era inizialmente prevista dal D.lgs. 12 Dicembre 2003, n. 344; l'art. 4, comma 1, lett. q) stabilisce che fino al momento in cui i soggetti sopracitati non fossero inclusi tra i soggetti passivi dell'IRES, i dividendi da essi percepiti sarebbero stati esclusi dalla formazione dell'imponibile nella percentuale del 95%. Con l'introduzione della Legge di Stabilità 2015⁵¹ la tassazione in capo agli enti non commerciali aumenta con effetti dal 1° Gennaio 2014, escludendo dalla tassazione solamente il 22,26%⁵² dei dividendi percepiti, assoggettandoli ad imposizione del 77,74%. Si noti che l'art. 1, comma 655 della Legge di Stabilità 2015, oltre a modificare la percentuale imponibile, rimuove la dicitura "anche nell'esercizio d'impresa" presente nella normativa di riferimento del 2003, destando particolari incomprensioni, chiarite ancora una volta da una Circolare dell'Agenzia delle Entrate. Più precisamente, la Circolare n. 6/E del 19 Febbraio 2015, indica che l'introduzione della nuova legge "*non ha inteso determinare differenti regole di tassazione degli utili, a seconda che gli stessi siano realizzati o meno nell'ambito dell'esercizio di un'attività di impresa o meno*"; si deriva perciò che il regime di esclusione del 22,26% è applicato anche nell'esercizio

⁵⁰ Introdotti L'Aja il 1° Luglio 1985 e ratificati con L. 16 Ottobre 1989, n. 364. Per maggiori informazioni si consulti il supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 8 Novembre 1989, Serie Generale, n. 261; disponibile in: [caricaPdf\(gazzettaufficiale.it\)](http://caricaPdf.gazzettaufficiale.it).

⁵¹ L. 23 Dicembre 2014, n. 190

⁵² Art. 1, comma 655, L. 23 Dicembre 2014, n. 190

dell'attività d'impresa. Si osservi, inoltre, che la Legge⁵³ ha efficacia retroattiva, in deroga a quanto stabilito dall'art. 3 dello Statuto del Contribuente⁵⁴.

Il Decreto 26 Maggio 2017, ai commi 2 e 3, conferma l'impostazione del regime applicato fino ad allora per i dividendi derivanti dagli utili prodotti fino al 31 Dicembre 2016; mentre per gli utili prodotti dal 1° Gennaio 2017 prevede che essi concorrano alla formazione del reddito imponibile per l'intero ammontare. In base a quanto affermato dal Decreto, la tassazione da applicare ai dividendi dipende dal momento di maturazione degli utili che formano i dividendi; non incide, perciò, il momento della loro distribuzione, a differenza di quanto succede per il regime transitorio applicato alle persone fisiche estranee all'esercizio d'impresa detentrici di partecipazioni qualificate.

Le modifiche alla disciplina dei dividendi in oggetto sono state ulteriormente rivedute con la Legge di Bilancio 2021⁵⁵; l'art. 1, commi 44 e 45, stabilisce che i dividendi percepiti da enti non commerciali che soddisfino particolari requisiti *“non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° Gennaio 2021”*⁵⁶. L'agevolazione permette di ridurre la tassazione dei dividendi in favore di enti commerciali che soddisfino i requisiti disposti dal comma 44, i quali saranno soggetti ad IRES del 24% su una base imponibile determinata dal 50% dei dividendi.

Il comma 44 evidenzia che tale esclusione dalla formazione del reddito imponibile è destinata ad enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato o che ne abbiano una stabile organizzazione; che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività al comma 45. Le attività elencate da quest'ultimo sono di interesse generale al fine di perseguire finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale; più precisamente sono “[...]:

- a) *famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;*
- b) *prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori;*

⁵³ L. 23 Dicembre 2014, n. 190

⁵⁴ L. 27 Luglio 2000, n. 212

⁵⁵ L. 30 Dicembre 2020, n. 178

⁵⁶ Art. 1, comma 44, L. 30 Dicembre 2020, n. 178

- protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;*
- c) *ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell'ambiente;*
- d) *arte, attività e beni culturali*”⁵⁷.

Si intendono esclusi dall’agevolazione gli utili che discendano dalla partecipazione in società o enti residenti in regimi fiscali privilegiati. Inoltre, il risparmio d’imposta permesso dall’agevolazione deve essere destinato alle attività di interesse generale appena menzionate; e gli importi che non siano ancora stati erogati, devono essere destinati a riserva indivisibile e non distribuibile per l’intera durata dell’ente⁵⁸.

⁵⁷ Art. 1, comma 45, L. 30 Dicembre 2020, n. 178

⁵⁸ Art. 1, comma 46, L. 30 Dicembre 2020, n. 178

2.2 I DIVIDENDI DERIVANTI DA SOCIETÀ RESIDENTI ALL'ESTERO

Finora sono state analizzate le diverse caratteristiche impositive previste per i dividendi che siano stati erogati da società residenti all'interno del territorio dello Stato; tuttavia, per una più completa analisi del loro sistema impositivo, di seguito si analizza la disciplina prevista per i dividendi corrisposti tra società residenti all'estero e in Italia⁵⁹.

Innanzitutto, è utile distinguere i dividendi transnazionali in: dividendi in uscita, erogati da una società residente in Italia a un soggetto estero; e dividendi in entrata, erogato da una società estera in favore di un soggetto residente in Italia. Verrà analizzata prioritariamente la disciplina applicata ai dividendi in uscita e successivamente a quelli in entrata.

Inoltre, si rammenta che le modalità di tassazione si distinguono in base ai diversi Paesi esteri in oggetto, classificandoli in Paesi rientranti nella “*white list*” o “*black list*”. I paesi nella “*black list*”, o Paesi a fiscalità privilegiata, sono definiti dall'art. 47-bis, comma 1, TUIR come Stati o territori diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea, ovvero allo Spazio Economico Europeo, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri uno scambio effettivo di informazioni; essi si considerano privilegiati qualora:

- L'ente o l'impresa non residente o non localizzata in Italia sia sottoposto a controllo da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, dove si verifichi la condizione all'art. 167, comma 4, lett. a) TUIR;
- Nel caso non sussista il controllo, laddove il livello di tassazione nominale sia inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Si considerano anche i regimi speciali che non incidano direttamente sull'aliquota ma prevedono riduzioni o esenzioni della base imponibile che riducano il prelievo nominale.

I Paesi della “*white list*” sono determinati per esclusione come tutti i Paesi che non rientrino nella “*black list*”. Questi ultimi, saranno soggetti ad un regime di tassazione in Italia più sfavorevole rispetto ai primi, perché già subordinati a fiscalità privilegiata nel Paese di residenza; salvo restando che il soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un'impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, possa dimostrare che il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature,

⁵⁹ Per residenti in Italia si intendono i soggetti che risiedano all'interno del territorio dello Stato, secondo l'art. 73, comma 3, TUIR.

attività e locali; oppure che dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato⁶⁰.

Considerando i dividendi in uscita, le normative di riferimento sono previste a livello nazionale dagli artt. 27 e 27-bis del D.P.R. 600/73, e a livello internazionale dalle convenzioni contro le doppie imposizioni⁶¹ e la Direttiva “*Madre-Figlia*”⁶². È stabilito che per gli utili erogati in favore di soggetti non residenti nel territorio dello Stato è applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 27%⁶³, a corollario l'art. 27, comma 3-ter, TUIR indica che gli utili corrisposti a società ed enti residenti all'estero, sono soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta del 1,20%, a condizione che risiedano in uno Stato membro dell'UE o aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e che siano soggetti ad imposta sui redditi delle società nel Paese di residenza. La seconda condizione è rispettata per “*le società o enti ai quali è riconosciuta soggettività passiva ai fini delle imposte societarie, inclusi quelli che non pagano imposte in virtù di particolari esenzioni oggettive collegate alla tipologia del reddito da loro prodotto (es. esenzione sulle passive income) o del luogo in cui è svolta l'attività*”⁶⁴. Si noti che la ritenuta ridotta al 1,20% non sia casuale, ma ammonti alla tassazione dei dividendi non transnazionali percepiti da società di capitali. La connessione risponde all'esigenza di accordarsi ad alcuni dei principi fondamentali stabiliti dal Trattato della Comunità Europea e all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che, uniformando il livello di tassazione transnazionale a quello nazionale, permette la libera circolazione di capitali⁶⁵. Si deve però notare che la tassazione dei dividendi in uscita è del 1,2% sul totale dei dividendi, mentre i dividendi delle società residenti partecipano alla sua base imponibile per il solo 5% ai quali è applicata l'aliquota del 24%. Ciò significa che qualora il reddito complessivo della società ricevente risulti negativo, si formerà una disparità di trattamento tra i dividendi nazionali e quelli in uscita: nel caso in cui la società residente sia in perdita fiscale non sarà soggetta ad IRES, e perciò nemmeno i dividendi che siano stati erogati in suo favore; mentre i dividendi erogati in favore di una società non residente, sono tassati nell'immediato con ritenuta a titolo d'imposta, pertanto soggetti in ogni caso a tassazione complessiva⁶⁶.

⁶⁰ Art. 47-bis, comma 2, D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917

⁶¹ In particolare, all'art. 10 delle Convenzioni secondo il Modello OCSE.

⁶² Direttiva 23 Luglio 1990, n. 90/345/CEE modificata dalla Direttiva 30 Novembre 2011, n. 2011/96/UE.

⁶³ Art. 27, comma 3, D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917

⁶⁴ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 21 Maggio 2009, n. 26/E. pp 7-9

⁶⁵ BIVONA B., 2007. La disciplina fiscale dei dividendi in uscita. *Fisco Oggi* [online], Rivista online dell'Agenzia delle Entrate.

⁶⁶ REDAZIONE IPSOA, A cura di., 2018. Tassazione sui dividendi: stesso trattamento fiscale per le società non residente. *IPSOA Quotidiano* [online], Wolters Kluwer.

L'agevolazione si applica tutte le volte per le quali non sia possibile applicare sui dividendi in uscita le convenzioni contro le doppie imposizioni o la Direttiva "*Madre-Figlia*", che permettono di eliminare la doppia imposizione. Le convenzioni bilaterali stabiliscono quale tra i due Stati detenga la potestà impositiva, che può essere prevista in capo ad un solo Stato oppure ad entrambi, in maniera concorrente; ai fini della loro applicazione, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta versata in eccedenza rispetto a quella prevista dalle convenzioni o chiedere l'applicazione immediata del regime da quest'ultimo previsto. Esse sono elaborate secondo il modello OCSE e sono considerate come gerarchicamente superiori rispetto alla legge ordinaria interna, come evidenziato dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 14476/2016, ed entrano in vigore con ratifica da parte dei Paesi contraenti. Oltre ad eliminare la doppia imposizione mirano anche a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, in particolare i cosiddetti "*treaty shopping*"⁶⁷, a questo fine all'interno del modello OCSE è stata introdotta una clausola di "beneficiario effettivo", prevedendo che la convenzione possa essere applicata se il reddito sia destinato al soggetto che non sia solo formalmente il destinatario del dividendo, ma che ne abbia anche i poteri gestori e di godimento significativo, senza che essi sia vincolato legalmente o contrattualmente di trasferirlo a terzi.

La Direttiva Madre-Figlia prevede che i dividendi erogati da una società *Figlia* a una società *Madre*, non siano soggetti ad alcun prelievo nel Paese della società *Figlia*; come le convenzioni bilaterali, anche la Direttiva mira a contrastare i fenomeni di doppia imposizione economica e giuridica nell'ambito della distribuzione di utili all'interno della Comunità Europea. È prevista per le società di Stati membri dell'Unione Europea che rispettino le condizioni previste agli artt. 2 e 3 della Direttiva stessa e trova applicazione tra gli Stati membri definiti dall'art. 2, comma 1, lett. a) qualora vi sia una società cd. *Madre*, residente uno Stato membro, che detenga una partecipazione minima del 10% in una società cd. *Figlia* di un altro Stato membro, o che la detenga parzialmente o totalmente attraverso una stabile organizzazione. Inoltre, come previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) e b) della Direttiva 2011/96/UE, gli Stati membri hanno la facoltà di utilizzare il criterio del diritto al voto anziché quello di partecipazione al capitale, previo accordo bilaterale; e ancora, possono decidere di non applicare la Direttiva qualora il presupposto di applicazione della stessa non sia conservato per almeno due anni consecutivi.

Finora non si è detto se sia da applicare in via preventiva la Direttiva Madre-Figlia oppure le singole Convenzioni con gli Stati membri; a questo proposito la Sentenza della Corte di

⁶⁷ Quando una persona non residente nei Paesi che abbiano stipulato una Convenzione, cerca di beneficiare delle agevolazioni stabilite da questa. Si veda OECD, Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances. *Action 6– 2015 Final Report*. OECD Publishing, Ottobre 2015. pp. 17

Cassazione n. 27111/2018 si è pronunciata evidenziando che la via convenzionale può essere adottata ogni qualvolta sia favorevole al contribuente, purché applicata alternativamente e non in via complementare alla Direttiva Madre-Figlia, altrimenti realizzerebbe un doppio beneficio.

Focalizzandosi sui dividendi in entrata, nonostante siano anche qui utilizzate le Convenzioni contro le doppie imposizioni e la Direttiva Madre-Figlia, il regime di tassazione si differenzia in base al soggetto percettore di dividendi, sia esso una persona fisica; un imprenditore individuale o una società di persone; una società di capitali. Nel caso in cui vengano percepiti da una persona fisica, sono regolati dall'art. 44 TUIR, al cui comma 2, lett. a) secondo cui il provento debba derivare dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di una società non residente e che sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito del soggetto emittente nello Stato estero. Le modifiche apposte dalla Legge di Bilancio 2018, con le quali si è reso indifferente il trattamento per le partecipazioni qualificate e non, hanno fatto sì che anche i dividendi in entrata siano sottoposti ad una tassazione del 26% in Italia. Si debba notare che, salvo la presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni, i dividendi siano soggetti ad una ritenuta in uscita dal Paese di erogazione del dividendo o “*withholding tax*”; sollevando problemi legati alla doppia imposizione. La disciplina è stabilita dall'art. 27, comma 4, 4-bis, 5 D.P.R. 600/73 e dall'art. 18, comma 1, D.P.R. 917/86 a seconda che vi sia o meno l'intervento di un intermediario al momento del loro incasso. Nel caso in cui la riscossione avvenga per mezzo di un intermediario residente è espressamente previsto dall'art. 27, comma 4-bis, D.P.R. 600/73 che le ritenute a titolo d'imposta siano operate al netto di quelle applicate dallo Stato estero, e quindi al *netto frontiera*; mentre qualora i dividendi siano recepiti direttamente dalla persona fisica non in veste d'impresa, l'art. 18 del D.P.R. 917/86 non ha espressamente previsto l'applicazione dell'imposta sostitutiva al netto frontiera. A questo proposito sono sorte delle criticità, in considerazione dei diritti dell'Unione Europea stabiliti dagli artt. 63 e 56 TFUE⁶⁸, rispettivamente di libera circolazione di capitali e prestazione di servizi; la questione rimane tuttavia irrisolta, per questo motivo l'AIDC⁶⁹ l'ha presentata alla Commissione Europea con denuncia n. 15 del 3 Dicembre 2020.

Nel caso in cui i dividendi siano percepiti da società di persone o imprenditori individuali questi concorreranno a tassazione per il 58,14% del loro ammontare, se siano formati dopo il 31 Dicembre 2016, come evidenziato dal paragrafo 2.1.2. In aggiunta a quanto previsto per i dividendi percepiti da soggetti IRES residenti, si applica l'art. 165 TUIR in merito al credito

⁶⁸ Acronimo di “Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea”

⁶⁹ Acronimo di “Associazione Italiana Dottori Commercialisti”, per maggiori informazioni si consulti il sito: <https://www.aidc.pro/nazionale/>

d'imposta; in particolare, definisce che per i redditi prodotti all'estero che concorrano parzialmente alla formazione del reddito complessivo e sui quali si siano pagate imposte a titolo definitivo, le imposte dovute in Italia possono essere ridotte attraverso il meccanismo del credito d'imposta. Si consideri che quest'ultimo è riconosciuto se sussistono determinate condizioni chiarite dalla Circolare n. 9/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate come: la produzione di reddito estero, il concorso alla formazione del reddito complessivo del contribuente e il pagamento delle imposte all'estero a titolo definitivo. Il credito d'imposta compete nella misura dell'imposta convenzionale calcolata sul prelievo effettuato dallo Stato estero, mentre le eccedenze devono essere richieste a rimborso nello Stato estero. Inoltre, il comma 10 stabilisce che l'imposta estera debba essere ridotta nella misura corrispondente. Diverso è il trattamento previsto per le società semplici, per le quali vige uno schema di trasparenza introdotto dal D.L. 26 Ottobre 2019, n. 124, art. 32-quater, successivamente modificato dal Decreto Liquidità, come spiegato nel paragrafo 2.1.2. Le normative di riferimento stabiliscono che i dividendi esteri in entrata percepiti da società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai singoli soci, con la responsabilità per la s.s. di trasmettere alla società estera le informazioni relative ai soci per la corretta applicazione del regime impositivo.

Qualora i dividendi esteri siano percepiti da soggetti passivi dell'IRES si applica l'art. 89, comma 3, TUIR; secondo il quale sono esclusi dalla partecipazione del reddito complessivo nella misura del 95%, al pari di quelli provenienti da soggetti passivi IRES residenti, a condizione che questi siano totalmente indeducibili nella determinazione del reddito dello Stato estero e che il soggetto emittente non sia residente in uno Stato a fiscalità privilegiata. In generale la disciplina finora spiegata relativa ai dividendi in entrata è applicata solamente qualora il soggetto emittente sia residente in uno dei Paesi parte della "*white list*", allorché provengano da Paesi a regime fiscale privilegiato i dividendi sono tassati integralmente, salvo che essi non siano formati in esercizi in cui la società estera era soggetta a fiscalità ordinaria o dimostri la c.d. "*seconda esimente*", ossia il non conseguimento dell'effetto di localizzare i redditi in territori a regime fiscale privilegiato⁷⁰. Si precisa che ai fini della corretta applicazione dell'art. 167, comma 4, TUIR, per identificare la fiscalità privilegiata di un territorio estero si valuta l'imposta sul reddito a cui è soggetta la società estera; contrariamente non rileva la tassazione subita dai soci al momento della distribuzione dei dividendi. Le motivazioni sono da ricondurre ad esigenze di semplificazione, come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E/2016.

⁷⁰ Art. 47, comma 2, lett. b), TUIR

CONCLUSIONE

In conclusione, possiamo affermare che non vi sia una modalità univoca di tassazione dei dividendi, ma sia fondamentale individuare tanto la tipologia di soggetto percipiente, quanto il soggetto che li eroga. In base a queste caratteristiche l'imposizione si differenzia notevolmente, considerando prevalentemente il principio di uguaglianza formale e sostanziale, come anche quello della capacità contributiva. Laddove non sia possibile garantirli a pieno senza causare l'eccessiva burocratizzazione dell'Agenzia delle Entrate, e di conseguenza il rallentamento dei loro uffici; il Legislatore ha dato precedenza alla soddisfazione delle esigenze di semplificazione del sistema tributario. Si debba inoltre notare che vi sia l'esigenza di favorire, e non ostacolare, la libera circolazione dei capitali e dei servizi a livello internazionale; a questo proposito la legislazione nazionale ha dovuto coordinarsi e adeguarsi alle disposizioni dettate dall'Unione Europea.

Riassumendo, nel caso in cui i dividendi siano erogati da società di capitali in favore di persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, la tassazione è prevista con imposta sostitutiva del 26%, salvo il regime transitorio applicato per uniformare la nuova normativa con la precedente, che distingueva il trattamento delle partecipazioni qualificate e non qualificate. Nel caso di imprenditori individuali e società di persone non si agisce sull'aliquota d'imposta, ma sulla percentuale di concorrenza dei dividendi alla base imponibile, stabilita al 58,14% a fronte di un'aliquota IRES del 24%. Come già evidenziato in precedenza, le società di persone e gli imprenditori individuali non sono soggetti passivi IRES, ma l'aliquota IRES è un punto di riferimento per la determinazione della quota di partecipazione dei dividendi da loro percepiti. Il motivo deriva dalla necessità di assicurare un livello di tassazione simile tra soci di una società soggetta ad IRES e di società di persone o imprenditori individuali. Le società di persone sono soggette ad un regime di trasparenza, mentre per le società di capitali il Legislatore ha agito sulla misura della base imponibile soggetta a tassazione, stabilendola al 5%. La differenza sull'imposizione delle società di persone e di capitali è da ricondursi all'esigenza di non lasciare a quest'ultime la piena autonomia decisionale del momento impositivo. Allo stesso modo, dopo numerosi interventi sulla disciplina, gli enti non commerciali che rispettino determinate condizioni vedranno ridotta la base imponibile di concorrenza dei loro dividendi del 50%. Nei dividendi transnazionali, invece, non si guarda alla sola legislazione nazionale, ma è necessario considerare anche le Convenzioni stipulate con i singoli stati e la *Direttiva Madre-Figlia*.¹

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

BARTOLINI, F., a cura di., 2021. *Codice Civile e di Procedura Civile e Leggi Complementari*. Ed. 50. Piacenza: La Tribuna.

BEGHIN, M. e TUNDO, F., 2020. *Manuale di Diritto Tributario*. Torino: G. Giappichelli Editore. pp. 24-26, 65-67, 335-339, 344-349, 408-409, 438-439.

CIAN, M., a cura di., 2019. *Manuale di Diritto Commerciale*. III Edizione. Torino: G. Giappichelli Editore. pp. 332-338.

FALSITTA, G., 2019. *Corso istituzionale di Diritto Tributario*. VII Edizione. Milano: Wolters Kluwer Italia S.r.l. pp. 371-415, 422-426, 437-438, 445-497.

GALLO, S., a cura di., 2020. *Codice Tributario*. Ed. Minor. Napoli: Edizioni Giuridiche Simone. pp. 11-197.

LA ROSA, S., 2016. *Principi di Diritto Tributario*. V Edizione. Torino: G. Giappichelli Editore. pp. 34-57, 66-67, 75-77.

Agenzia delle Entrate: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/>

Borsa Italiana - FTA Online News, 2018. Participation exemption (PEX): l'esenzione fiscale delle plusvalenze. Disponibile su: <https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/participation-exemption.htm> [ultimo accesso: 04/06/2021].

Gazzetta Ufficiale: <https://www.gazzettaufficiale.it/>

Ministero dell'Economia e delle Finanze: <https://www.mef.gov.it/index.html>

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Come ottenere esenzioni e rimborsi. Disponibile su: <https://www.finanze.gov.it/it/Fiscalita-dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/come-ottenere-esenzioni-e-rimborsi/> [ultimo accesso: 04/06/2021].

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Disponibile su: <https://www.finanze.gov.it/it/Fiscalita-dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/> [ultimo accesso: 04/06/2021].

RIVISTE GIURIDICHE

BIVONA B., 2007. La disciplina fiscale dei dividendi in uscita. *Fisco Oggi* [online], Rivista online dell'Agenzia delle Entrate. Disponibile su: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/disciplina-fiscale-dei-dividendi-uscita> [ultimo accesso: 24/05/2021]

FAMÀ, F., 2021. Clausola del “beneficiario effettivo” e articolazione dell’onere della prova nell’evoluzione del diritto tributario dei trattati ed europeo. *Rivista Telematica di Diritto Tributario* [online]. Pisa, Pacini Editore (fascicolo n. 1/2021). Disponibile su: <https://www.rivistadirittotributario.it/2021/01/06/clausola-del-beneficiario-effettivo-articolazione-dellonere-della-prova-nellevoluzione-del-diritto-tributario-dei-trattati-ed-europeo/> [ultimo accesso: 04/06/2021].

FRISCOLANTI, R., 2020. Dalla Gazzetta Ufficiale – “Legge di Bilancio 2021: tutte le novità”. *IPSOA Quotidiano* [online], Wolters Kluwer. Disponibile su: <https://www.ipsoa.it/documents/impresa/imprenditoria/quotidiano/2020/12/31/legge-bilancio-2021-novita> [ultimo accesso: 26/05/2021].

GNUDI, M., 2020. L’Analisi di Assonime – “Dividendi erogati alle società semplici: incertezze nell’ipotesi di società estere”. *IPSOA Quotidiano* [online]. Disponibile su <https://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2020/04/17/dividendi-erogati-societa-semplifici-incertezze-ipotesi-societa-estere> [ultimo accesso: 26/05/2021].

MARTELLA, M., 2020. Legittima la tassazione in capo ai soci dei redditi (dichiarati ed accertati) delle società di persone anche se non percepiti. *Rivista Telematica di Diritto Tributario* [online]. Pisa, Pacini Editore (fascicolo n. 2/2020). Disponibile su [48177-RTDT-2_20_def.pdf \(pacinieditore.it\)](https://www.pacinieditore.it/48177-RTDT-2_20_def.pdf) pp. 882-888 [ultimo accesso: 17/05/2021].

OECD, 2015. Action 6– 2015 Final Report. Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances. OECD Publishing. Disponibile su: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/preventing-the-granting-of-treaty-benefits-in-inappropriate-circumstances-action-6-2015-final-report_9789264241695-en#page1 [ultimo accesso: 04/06/2021].

PADOVANI, F., 2016. Diritto Online: Dividendi [dir. trib.]. *Enciclopedia Treccani* [online]. Disponibile su: https://www.treccani.it/enciclopedia/dividendi-dir-trib_%28Diritto-online%29/ [ultimo accesso: 04/06/2021].

R.FO., 2021. Trattamento degli utili di fonte estera, la tassazione è quella ordinaria. *Fisco Oggi* [online], Rivista online dell'Agenzia delle Entrate. Disponibile su: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/trattamento-degli-utili-fonte-estera-tassazione-e-quella> [ultimo accesso: 04/06/2021].

REDAZIONE IPSOA, A cura di., 2018. “Tassazione sui dividendi: stesso trattamento fiscale per le società non residente”. *IPSOA Quotidiano* [online], Wolters Kluwer. Disponibile su [Tassazione sui dividendi: stesso trattamento fiscale per la società non residente \(ipsoa.it\)](https://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2018/05/24/tassazione-sui-dividendi-stesso-trattamento-fiscale-per-la-societa-non-residente) [ultimo accesso: 24/05/2021]

REDAZIONE IPSOA, a cura di, 2019. Dall'Accademia Romana di Ragioneria – “Utili e riserve: vincoli per la distribuzione e tassazione nelle società di capitali”. *IPSOA Quotidiano* [online]. Disponibile su: <https://www.ipsoa.it/documents/impresa/organizzazioni/societari/quotidiano/2019/11/27/utili-riserve-vincoli-distribuzione-tassazione-societa-capitali> [ultimo accesso: 26/05/2021].

REDAZIONE IPSOA, a cura di., 2019. Dall'Agenzia delle Entrate – “Distribuzione di utili di fonte estera: le regole del regime transitorio”. *IPSOA Quotidiano* [online], Wolters Kluwer. Disponibile su: <https://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2019/06/27/distribuzione-utili-fonte-estera-regole-regime-transitorio> [ultimo accesso: 04/06/2021].

REDAZIONE IPSOA, a cura di., 2020. Da Assonime – “Dividendi distribuiti a società semplici: tutte le novità in chiaro”. *IPSOA Quotidiano* [online]. Disponibile su <https://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2020/03/21/dividendi-distribuiti-societa-semplici-novita-chiaro> [ultimo accesso: 26/05/2021].

REDAZIONE IPSOA, a cura di., 2020. Dall'Agenzia delle Entrate – “Dividendi distribuiti da società a fiscalità privilegiata: quando non sono provenienti da paradiso fiscale”. *IPSOA Quotidiano* [online], Wolters Kluwer. Disponibile su: <https://www.ipsoa.it/documents/fisco/redditi-di-impresa/quotidiano/2020/12/17/dividendi-distribuiti-societa-fiscalita-privilegiata-non-provenienti-paradiso-fiscale> [ultimo accesso: 04/06/2021].

REDAZIONE IPSOA, a cura di., 2021. Dall'Agenzia delle Entrate – “Regimi fiscali privilegiati: il termine di confronto è l'imposta sul reddito cui è soggetta la società estera”. *IPSOA Quotidiano* [online], Wolters Kluwer. Disponibile su:

<https://www.ipsoa.it/documents/fisco/redditi-di-impresa/quotidiano/2021/04/07/regimi-fiscali-privilegiati-termini-confronto-imposta-reddito-soggetta-societa-estera#:~:text=167%2C%20comma%204%2C%20del%20TUIR,dell'effettiva%20distribuzione%20dei%20redditi> [ultimo accesso: 04/06/2021].

REDAZIONE IPSOA, a cura di., 2021. La denuncia alla Commissione Europea – “L’imposta sui dividendi di fonte estera viola il diritto dell’UE”. *IPSOA Quotidiano* [online], Wolters Kluwer. Disponibile su: <https://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-indirette/quotidiano/2021/01/14/imposta-dividendi-fonte-estera-viola-diritto-ue> [ultimo accesso: 04/06/2021].

NORMATIVA, PRASSI E GIURISPRUDENZA

Circolare Agenzia delle Entrate 16 Giugno 2004, n. 26/E. Disponibile su: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/301869/Circolare+n.+26-E+del+16-06-2004_circ26_del_16_6_04.pdf/869dcf8e-4023-74e7-5383-2957a380e823 [ultimo accesso: 26/05/2021].

Circolare Agenzia delle Entrate 21 Maggio 2009, n. 26/E. Disponibile su: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/300633/Circolare+26+del+21+05+2009_circolare+26e.pdf/89f86daf-d6cc-08f3-61b5-217144dceff8 [ultimo accesso: 26/05/2021].

Circolare Agenzia delle Entrate 28 Febbraio 2011, n. 7/E. Disponibile su: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/300001/Circolare+7+del+28+02+2011_Circolare7_conallegato+del+28_02_11.pdf/c361b35c-89a8-5b78-ff4a-bd12bcc65001 [ultimo accesso: 26/05/2021].

Circolare Agenzia delle Entrate, 27 Giugno 2014, n. 19/E. Disponibile su: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/298850/Circolare+n19E+del+27+giugno+2014_Cir19e+del+27+06+14.pdf/429c76f6-6236-4071-79ae-65af4aadd134 [ultimo accesso: 26/05/2021].

Circolare Agenzia Entrate 19 Febbraio 2015, n. 6/E. Disponibile su: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/298679/Circolare+n+6E+del+19+febbraio+2015_CIRCOLARE%2BVIDEOFORUM%2BIO-TELEFISCO24ORE-FORUMLAVORO%2B2015%2BCONDIVISA%2B18%2BFEB%2B2015.pdf/76765d30-5bb4-b055-d1ce-7759866568ff [ultimo accesso: 26/05/2021].

Circolare Agenzia delle Entrate 5 Marzo 2015, n. 9/E. Disponibile su: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/298650/Circolare+9e+del+5+marzo+2015_cir9e+del+5.3.2015.pdf/3ad14213-1994-6417-99a4-446aefb65e14 [ultimo accesso: 26/05/2021].

Circolare Agenzia delle Entrate 4 Agosto 2016, n. 35/E. Disponibile su: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/298131/Circolare+n.+35E+del+4+agosto+2016_circolare+n_35-E+DEL+4-08-2016.pdf/67b118ba-2766-33cc-6a8a-0b4904f48397 [ultimo accesso: 26/05/2021].

Circolare Assonime 20 Marzo 2020, n. 3. Disponibile su: <http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/circolare-3-2020.aspx> [ultimo accesso: 26/05/2021].

Costituzione della Repubblica Italiana 22 Dicembre 1947

Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 600. *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917. *Testo Unico delle Imposte sui Redditi.*

Decreto Legislativo 12 Dicembre 2003, n. 344. *Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80.*

Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 Maggio 2017. *Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.*

Decreto-legge 24 Aprile 2014, n. 66 convertito con modifiche dalla Legge, 23 Giugno 2014, n. 89. *Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.*

Decreto-legge 30 Dicembre 2016, n. 244 convertito in Legge, 27 Febbraio 2017, n. 19. *Proroga e definizione di termini.*

Decreto-legge 26 Ottobre 2019, n. 124. *Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.*

Decreto-legge 8 Aprile 2020, n. 23. *Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (Decreto Liquidità)*

Denuncia alla Commissione Europea da AIDC 3 Dicembre 2020, n. 15. *Illegittimità comunitaria del regime fiscale italiano sulla tassazione dei dividendi esteri.*

Direttiva 23 Luglio 1990, n. 90/345/CEE modificata dalla Direttiva 30 Novembre 2011, n. 2011/96/UE. *Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi* (Direttiva Madre-Figlia).

Direttiva 30 Novembre 2011, n. 2011/96/UE. *Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (rifusione)*.

Legge 16 Ottobre 1989, n. 364. *Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985*.

Legge 27 Luglio 2000, n. 212. *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente* (Statuto del contribuente).

Legge 7 Aprile 2003, n. 80. *Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale*.

Legge 24 Dicembre 2007, n. 244. *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (Legge Finanziaria 2008).

Legge 23 Dicembre 2014, n. 190. *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (Legge di Stabilità 2015).

Legge 28 Dicembre 2015, n. 208. *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (Legge di Stabilità 2016).

Legge 27 Dicembre 2017, n. 205. *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020* (Legge di Bilancio 2018).

Legge 30 Dicembre 2020, n. 178. *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023* (Legge di Bilancio 2021).

Risoluzione Agenzia delle Entrate 6 Giugno 2019, n. 56/E. Disponibile su: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1545427/Risoluzione%2Bn.%2B56%2Bdel%2B6%2Bgiugno%2B2019.pdf/8222611b-aece-014d-7aa7-e334ef33fca6> [ultimo accesso: 26/05/2021].

Risposta Agenzia delle Entrate 15 Dicembre 2020, n. 587. Disponibile su: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+587+del+15+dice mbre+2020.pdf/47da203c-9ccd-f5f4-0334-8f2522d6796b> [ultimo accesso: 26/05/2021].

Sentenza Cassazione Civile 29 Gennaio 2021, n. 2081

Sentenza Corte Costituzionale 21 Luglio 2020, n. 201

Sentenza Corte di Cassazione 15 Luglio 2016, n. 14476

Sentenza Corte di Cassazione 28 Dicembre 2018, n. 27111

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 8 Novembre 1989, Serie Generale, n. 261;
disponibile in: [caricaPdf \(gazzettaufficiale.it\)](#)

Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12016E%2FTXT> [ultimo accesso: 04/06/2021].

ⁱ Totale parole, bibliografia esclusa: 9.899